

Codice A1816B

D.D. 5 febbraio 2021, n. 309

L.R. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i.-D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i.- Progetto selvicolturale di sostituzione di specie e ceduzione-Richiesta di Autorizzazione n. 2021/56613- Comune di Garessio (CN)-Proponente Ditta Persi Carlo.



ATTO DD 309/A1816B/2021

DEL 05/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: L.R. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i.-D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i.- Progetto selvicolturale di sostituzione di specie e ceduzione-Richiesta di Autorizzazione n. 2021/56613-Comune di Garessio (CN)-Proponente Ditta Persi Carlo.

In data 22/01/2021 è pervenuta dalla Ditta Persi Carlo la richiesta di Autorizzazione n. 2021/56613 (acquisita agli atti al prot. n. 3024) con allegato il progetto per la realizzazione dell'intervento selvicolturale di sostituzione di specie e ceduzione in comune di Garessio (CN).

Gli elaborati progettuali comprendono la Relazione tecnica con allegate le cartografie tutti a firma del tecnico progettista, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

La particella catastale su cui verrà effettuato l'intervento non è della Ditta proponente. La medesima ha stipulato con il proprietario del fondo una "Scrittura privata di vendita di legname in pianta" datata 22/02/2017 (ns. prot. 5175 del 03/02/2021) ed una seconda "Scrittura privata di integrazione di vendita di legname in pianta" datata 19/10/2018 (ns. prot. 4766 del 01/02/2021).

Nella "Relazione tecnica" il soprassuolo viene distinto in due aree, una governata e ceduo di castagno con presenza di latifoglie di ha 2,5 e una seconda come ex impianto di resinose di ha 1,7. Per l'area governata a ceduo di castagno l'intervento previsto è quello conforme all'art. 55 (Robineti e castagneti) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, mentre sulla superficie che presenta l'impianto di resinose si interverrà rispettando le modalità espresse dall'art. 12 (sostituzione di specie) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011.

Il concentramento/esbosco avverrà utilizzando trattore e verricello percorrendo la viabilità esistente sistemando in parte il piano viabile.

L'Autorizzazione è resa esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dal tecnico progettista e non si riferisce ad aspetti connessi alla corretta funzionalità dell'intervento, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. L'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto e con l'osservanza delle prescrizioni elencate di seguito.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs. n° 34 del 03/04/2018;
- l'art. 14 lett. c) della L. r. n° 4 del 10/02/2009 s.m.i.;
- il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. R. n° 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 art. 2 e art. 6 s.m.i.;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n° 23;

determina

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte dal professionista ed ai sensi della L.R. n. 4/2009 art. 14 e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i., la Ditta Persi Carlo ad effettuare i lavori relativi all'istanza di autorizzazione n° 2021/56613 per la realizzazione dell'intervento selvicolturale di sostituzione di specie e ceduzione in comune di Garessio (CN) che interesserà così come indicato nella Relazione tecnica il terreno iscritto al N.C.T. del comune di Garessio (CN) al mappale n. 334 del foglio n. 42 per una superficie di ha. 4,38 secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate nell'elaborato progettuale agli atti del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nelle planimetrie allegate al progetto ed essere conforme agli stessi documenti;
2. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Autorizzazione e nel D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
3. eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali, che si intendono qui richiamati come prescrizioni obbligatorie e vincolanti dovranno essere preventivamente autorizzate;
4. Il taglio della porzione di superficie governata a ceduo dovrà essere realizzata con le modalità previste dall'art. 55 (Robinieti e castagneti) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
5. l'intervento selvicolturale sulla porzione di superficie con conifere dovrà essere realizzato secondo le modalità previste dall'art. 12 (Sostituzione di specie) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. L'impianto dovrà essere effettuato a buche di dimensioni cm 40x40x40, singolarmente o a nuclei indicando con apposite segnalazioni (picchetti) l'area di messa a dimora. Riprendendo quanto riportato sul sito dell'E-learning forestale faq esecuzione degli interventi lettera L, la densità dell'impianto dovrà essere compresa tra un minimo di 750 e un massimo di 2.000 piante ad ettaro (arbusti compresi). Si dovrà provvedere a proteggere l'impianto dalla fauna selvatica e annualmente al risarcimento delle fallanze;
6. il proponente dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 13 (obbligo di rinnovazione artificiale) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
7. la striscia marginale con nucleo di ontani potrà essere interessata da un intervento di diradamento/taglio intercalare;
8. le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate e quant'altro necessario per evitare i fenomeni sopra indicati;

9. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
10. gli scarti di lavorazione dovranno essere trattati così come indicato nell'art. 33 (Scarti di lavorazione) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
11. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione e le ceppaie presenti;
12. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
13. così come indicato al punto 1.1 "Inquadramento stazionario" della relazione "Progetto d'intervento" gli interventi dovranno terminare entro il 30/06/2023;
14. dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;
15. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
16. ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo la "Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori", redatta da un tecnico forestale abilitato.

La presente Autorizzazione non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra Autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Si specifica che la presente Autorizzazione è resa sulla base delle indagini condotte dal professionista ed è relativa esclusivamente agli specifici aspetti forestali di competenza.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe